

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA CENTRO OPERA S. RITA DA CASCIA ONLUS DI PRATO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI. AMBULATORIALI E DOMICILIARI PER SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO AMBITO PRATO - PERIODO VALIDITA' DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 31/12/2024.

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 08/03/2024 ;

E

La FONDAZIONE OPERA S. RITA da CASCIA ONLUS di Prato, , codice fiscale 84007450483, P.I. 00337410971 con sede legale in Prato, P.za S. Rocco, 3, nella persona del suo Legale Rappresentante dott.ssa Renza Sanesi, domiciliato per la carica presso la sede della Centro, ", quale soggetto proprietario e gestore del Centro Semiresidenziale "Silvio Politano" ubicato in Prato, Via Bisori, n.19, Via Pomeria, n.42, Viale Piave, n.18, via A. Diaz, n. 13/15 nel prosieguo semplicemente indicato come "Centro";

VISTI:

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m. "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento", il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", il Decreto GRT 16 settembre 2020, n. 90 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79";
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare l'art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l'intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la delibera GRT n. 1003 del 27/07/2020 "Linee di indirizzo per la diagnosi precoce e la presa in carico dei disturbi dello spettro autistico nel corso della vita"
- la Legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità"

PREMESSO CHE:

- la Delibera GRT n° 1476 del 21.12.2018 “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”, ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;
- il Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020 approvato con Delibera CRT n. 73 del 09.10.2019 al Focus n.3 “Dedicato alla Salute Mentale”, in continuità con i precedenti Piani prevede “la garanzia di una risposta tempestiva ai bisogni degli utenti a partire dall’esordio, superando attraverso il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato PTRI il paradigma della “stabilizzazione clinica””;
- con delibera n. 1430/21.12.2023 “Approvazione avviso di manifestazione di interesse per prestazioni semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari per soggetti con spettro autistico ambito territoriale Prato” è stato approvato l’Avviso per l’acquisto delle prestazioni sanitarie descritte;
- con verbale agli atti d’ufficio la Commissione di valutazione ha valutato l’unica istanza pervenuta a seguito dell’Avviso pubblicato, presentata dalla Centro Opera Santa Rita;
- il Centro è stato autorizzato al funzionamento quale struttura semiresidenziale per soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico dal Comune di Prato, ai sensi della normativa regionale vigente (autorizzazione n. PG 138140 del 04/11/2010 e successive integrazioni di cui al PG n.34489 del 04/03/2015 e PG n. 60793 del 06/04/2017 e risulta accreditato ai sensi della L.R. 51/09 con Decreto Dirigenziale R.T. n. 16531/19.08.2022 e Decreto Dirigenziale R.T: n. 25252 del 30.11.2023;
- il soggetto gestore sotto la propria responsabilità dichiara che:
 - a) il Centro è in possesso dei requisiti previsti dall’accreditamento per l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
 - b) al gestore del Centro non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
 - c) il gestore del Centro è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
- il Regolamento interno del Centro recepisce tutte le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 approvato con Decreto del Presidente della G.R.T. n.79/R del 17 novembre 2016 e successive integrazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari per utenti con disturbo dello spettro autistico minori e adulti fino al 65° anno di età, residenti nell’ambito Prato, nel caso di posti vacanti la Centro potrà ospitare utenti provenienti dall’ambito territoriale dell’intera Azienda USL Toscana Centro, così come definite dalla Delibera GRT n.1476/2019 e descritte nel Programma Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI).

Il Centro si impegna ad erogare le prestazioni di seguito indicate entro i tetti economici indicati, agli utenti residenti nel territorio della Zona Distretto pratese.

L’onere di prestazioni rese ad utenti residenti al di fuori della Zona Distretto pratese, graverà sull’Azienda sanitaria di residenza dell’assistito al quale il Centro dovrà trasmettere regolare fattura.

Il volume economico delle prestazioni è così determinato:

A) prestazioni semiresidenziali per soggetti autistici minori: n.9 utenti per n. max di 244 giornate l'anno con tariffa di €156,59 (ex DGRT n. 1476/2018) per un tetto max annuo di €343.871,64

B) prestazioni semiresidenziali per soggetti autistici adulti: n. 23 utenti per n. max 244 giornate l'anno con tariffa di €156,59 (ex DGRT n. 1476/2018) per un tetto max annuo di €878.783,08

C) prestazioni semiresidenziali situazioni di gravità adulti: n. 6 utenti per n. max di 244 giornate l'anno con tariffa di €131,24 (ex DGRT n. 1476/2018) per un tetto max annuo di €192.135,36.

Le tariffe saranno remunerate per le giornate di effettiva presenza, e rimodulate secondo la presenza oraria, fermo restando la flessibilità rispetto alle ore, in ragione dell'orario in cui la struttura in accordo con i referenti clinici aziendali organizzerà il centro.

La tariffa di €156,59 per semiresidenziale per soggetti con spettro autistico è così distribuita sulla base della presenza oraria:

a) orario 8,00 – 13,00 con pasto €100,49

b) orario 8,00 – 13,00 senza pasto €93,49

c) orario 13,00 – 16,00 senza pasto €56,09

La tariffa di €131,24 per semiresidenziale in situazione di gravità è così distribuita sulla base della presenza oraria:

a) orario 8,00 – 13,00 con pasto €84,65

b) orario 8,00 – 13,00 senza pasto €77,65

c) orario 13,00 – 16,00 senza pasto €46,59

Le suddette modalità devono essere contenute nel PTRI predisposto secondo le linee di indirizzo aziendali.

Per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari saranno applicate le seguenti tariffe, (ex DGRT n. 1476/2018):

- prestazioni ambulatoriali di gruppo adulti €15,87

- prestazioni ambulatoriali altro e valutazione diagnostica adulti €44,90

- prestazioni ambulatoriali di gruppo minori €17,41

- prestazioni ambulatoriali altro minori €49,26

- prestazioni ambulatoriali complesse minori €59,52

- prestazioni domiciliari adulti €56,59

Il tetto massimo complessivo di spesa annua è pari ad € 2.100.163,68 di cui €1.414.790,08 per posti semiresidenziali, €628.783,60 per prestazioni ambulatoriali e €56.590,00 per prestazioni domiciliari.

Le prestazioni domiciliari saranno erogate a seguito verifica dell'accreditamento per questo setting come disposto dalla DGRT n. 732/2023.

Per ciascun utente sarà prevista la fase di valutazione preliminare alla redazione del Progetto Riabilitativo Individuale, prevedendo n.3 giornate equivalenti al modulo riabilitativo specifico con orario intero.

I sotto tetti sopra indicati potranno, su indicazione del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze o suo delegato, essere rimodulati tenuto presente il fabbisogno richiesto dall'Azienda in collaborazione con la Centro. L'Azienda riconosce le presenze effettivamente rendicontate secondo quanto disposto dal presente atto.

Nel periodo di valenza del presente contratto, su accordo delle Parti contraenti, potranno essere sviluppate attività anche sperimentali comunque riconducibili alle tipologie di prestazioni elencate nei punti sopra indicati, il cui costo economico resterà compreso nel tetto finanziario definito, fatto salvo

che predette attività non siano finanziate specificatamente nell'ambito di progetti con altri Enti, senza oneri a carico dell'Azienda.

L'utilizzo dei volumi delle prestazioni sopra indicate non costituisce vincolo per l'Azienda.

Per l'erogazione delle prestazioni il Centro si avvale delle seguenti sedi:

- Presidio di riabilitazione extraospedaliero sezione minori Centro "Silvio Politano" Via Pomeria, 42 e V. le Piave n,18 – Prato

- Presidio di riabilitazione extraospedaliero sezione adulti Centro "Silvio Politano" Via Bisori, 19 e V. le Piave n. 18 – Prato

- Presidio di riabilitazione extraospedaliero a ciclo ambulatoriale Centro "Silvio Politano" Via A. Diaz, n. 13/15, Via Pomeria, n. 42, Via Bisori, n. 19 e 52 - Prato

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Centro relativamente alle prestazioni eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.

ART. 2 - TIPOLOGIA D'ATTIVITA'

Il Centro si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per i residenti Zona Distretto pratese le prestazioni di riabilitazione extraospedaliere dettagliate all' art. 1.

Il Centro gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.

Per quanto riguarda i codici prestazione e le relative tariffe si fa riferimento alla DGRT 776/2008, così come modificata dalla DGRT 1476 del 21.12.2018, tenendo presente lo sviluppo delle tariffe nel triennio 2019 – 2021.

Il Centro si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PTRI predisposto in accordo con lo specialista del UFC SMIA/UFC SMA di Prato , i professionisti del Centro e la famiglia.

Il Centro per svolgere i propri compiti mette a disposizione le strutture, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato nel rispetto del rapporto personale/utenza così come previsto dalla Delibera 732/97. Inoltre il Centro opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all'allegato A, punto D, del D.P.G.R. n. 79/R del 17.11.2016, così come modificato dal Regolamento di cui al Decreto GRT 16 settembre 2020, n. 90.

Tenuto conto delle esigenze individuali dei soggetti, il Centro intende promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale, facilitare l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa. Tali finalità potranno essere perseguite anche attraverso specifici progetti, secondo le finalità di cui alla Legge Regionale n.60 del 18 ottobre 2017 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità".

Il Centro "Silvio Politano" nelle sedi descritte all'art.1, per l'attività semiresidenziale e ambulatoriale, rimane aperto:

- Presidio di riabilitazione extraospedaliero sezione minori Centro "Silvio Politano" Via Pomeria, 42 e V.le Piave n,18 – Prato dalle ore 13 alle ore 19 e in orario chiusura scuole dalle ore 9 alle ore 16.

- Presidio di riabilitazione extraospedaliero sezione adulti Centro "Silvio Politano" Via Bisori, 19 e V. le Piave n. 18 – Prato dalle ore 8.30 alle ore 16.

- Presidio di riabilitazione extraospedaliero a ciclo ambulatoriale Centro "Silvio Politano" Via A. Diaz, n. 13/15, Via Pomeria, n. 42, Via Bisori, n. 19 e 52 - Prato dalle ore 8 alle ore 20. Nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13.

Eventuali variazioni di orario dovranno essere concordate con le Strutture aziendali competenti.

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE

Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale. L'ammissione dei pazienti al Centro è subordinata all'autorizzazione rilasciata dalla UFC SMIA/UFC SMA di Prato, secondo la lista di attesa predisposta dal Direttore della Struttura o suo delegato sulla base di una diagnosi di disturbo dello spettro autistico (ICD 10 F84), sottoscritto dai familiari e da tutti i professionisti coinvolti, unitamente ai professionisti del Centro.

Il piano di trattamento deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto (abilità intellettive, comorbilità psichiatriche, capacità comunicative, relazioni sociali, competenze scolastiche acquisite).

Il Centro inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione e/o alla prestazione.

L'accesso al Centro avverrà secondo la seguente procedura:

- l'utente viene preso in carico dalla UFC SMIA/UFC SMA di Prato e viene sottoposto a valutazione multi professionale, viene redatto il PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento, tempistica secondo quanto previsto all'art. 1 della presente convenzione.

Il PTRI è condiviso dai professionisti aziendali, dai professionisti del Centro e dalla famiglia.

Il Centro accetta il PTRI quale unico strumento che possa consentire l'accesso alla struttura riabilitativa.

Il Centro assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso la propria Struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.

Il Centro si impegna a informare gli utenti quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PTRI sottoscritto, dovrà essere concordata ed autorizzata dalla UFC SMIA /UFC SMA Prato.

Almeno ogni 6 mesi UFC SMIA/UFC SMA di Prato verifica sullo stato di attuazione del PTRI e predispone eventuali modifiche al trattamento e alla sua durata.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

Il Centro si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad esso riconosciuti.

Il Centro è tenuto a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 60 giorni prima alla UFC SMIA/UFC SMA di Prato e alla Struttura amministrativa di riferimento.

Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato alla UFC SMIA/UFC SMA e alla Struttura amministrativa di riferimento.

ART. 5 - TARIFFE, TETTO DI SPESA

Le tariffe di riferimento per le prestazioni erogate dalla data di sottoscrizione al 31/12/2024 sono definite all'art.1.

All'interno del tetto finanziario di cui al successivo capoverso le parti concordano che, stante il rispetto da parte del Centro del rapporto personale/utenza ai parametri della Delibera GRT 732/1997 e di quanto disposto dal Regolamento 90/R per i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, le prestazioni erogate nei Centri verranno remunerate come previsto all'art. 1 del presente accordo.

Il Centro accetta per l'intera durata del contratto il tetto finanziario annuo descritto all'art.1, in esenzione IVA art 10 DPR 633 del 26.10.72 e s.m.i.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti del Centro per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato. E' compito del Centro verificare il corretto utilizzo del budget e monitorarlo insieme alle Strutture aziendali di riferimento.

L'utilizzo di quanto previsto nel presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda, e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti e delle prestazioni è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo.

La spesa a totale carico del SSR permane fino alla necessità di erogazione di prestazioni sanitarie, ovvero fino alla dichiarazione di cessazione dell'intervento come indicato nel PTRI.

La frequenza degli utenti, semiresidenziale e prestazioni ambulatoriali, dovrà risultare dal documento riepilogativo mensile delle presenze di cui al successivo articolo, firmato dal Responsabile del Centro, verificato e sottoscritto dal Responsabile professionale dell'Azienda per il contratto, come specificato al successivo art. 6.

Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali si precisa che dovrà essere inviata l'attività suddivisa per tipologia, così come indicata all'art.1, con indicato la frequenza degli utenti, descritta nel documento riepilogativo mensile delle presenze di cui al successivo articolo, firmato dal Responsabile del Centro, verificato e sottoscritto dal Responsabile professionale dell'Azienda per il contratto, come specificato al successivo art. 6.

ART. 6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

Il Centro dovrà trasmettere entro il giorno 10 di ogni mese al Direttore UFC SMIA/UFC SMA Prato quale Responsabile professionale del presente atto per l'Azienda, i rendiconti delle prestazioni effettuate nel mese precedente.

Il rendiconto mensile dovrà:

- essere suddiviso tra semiresidenziale ed ambulatoriale;
- riportare, per il semiresidenziale, l'elenco nominativo degli utenti con indicate le date di presenza, la tariffa applicata, la data di ammissione/inizio trattamento e la data di dimissione/fine trattamento, tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo, ultimo comma;
- riportare per l'ambulatoriale, l'elenco nominativo, suddiviso nelle tipologie di prestazioni così come indicate all'art.1 del presente atto.

I suddetti rendiconti dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Centro e certificati dal Direttore Sanitario del Centro.

I rendiconti dovranno essere trasmessi alla Struttura amministrativa aziendale responsabile delle liquidazioni e della tenuta del budget economico assegnato, che li invierà al Responsabile professionale del contratto che verificherà la corrispondenza degli interventi prestati al Programma Terapeutico Riabilitativo.

La Centro si impegna a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione, sul software web GAUSS (sistema fornito dall'Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e di manutenzione). L'Azienda provvede ad inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento; l'Azienda provvede a rendere disponibile al Centro sul software web GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.

La Centro si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività validata dalla Regione Toscana, sulla base del ritorno regionale, utilizzando il sistema web GAUSS a garanzia della coerenza tra i dati validati dal sistema regionale e i dati che alimentano la fattura.

Per l'attività di dicembre il termine per l'inserimento in web GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati scartati dal sistema regionale, devono essere corretti dal Centro sul sistema web GAUSS. Una volta corretti, saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software web Gauss di conseguenza.

I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto della cartella clinica secondo la normativa regionale e nazionale. I tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.

L'Azienda, nello svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo provvede al controllo

I rendiconti devono essere inviati dalla Centro entro il giorno 20 del mese successivo. Qualora non pervengano nei tempi sopra indicati il Responsabile amministrativo non potrà procedere alla liquidazione entro i termini normativi previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo aziendale BGAYDC (Empoli).

Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata rendicontazione tramite pec.

L'Azienda, provvederà, purché sia stato rispettato dal Centro quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Centro dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Centro rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

Il Centro è obbligato a fornire, concordando la modalità di trasmissione, i dati di attività di cui all'art. 6 e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo i tracciati record forniti dall'Azienda e conformi al tracciato regionale.

Il Centro è tenuto inoltre a fornire i dati di attività e di struttura dei presidi che erogano prestazioni di tipo ex art. 26 L. 833/78, secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste con i seguenti atti regionali:

- Delibera GRT n. 595/05

- Delibera GRT n.776/2008
- Delibera GRT 677/2012

che identifica i percorsi assistenziali delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 (SPR). Inoltre con Delibera GRT n.1171/2018 il Sistema Informativo della Regione Toscana ha predisposto l'alimentazione della documentazione con "Specifiche Funzionali" per ciascun flusso informativo.

Poiché l'Azienda ai sensi della L. 449 del 27.12.1997 (art. 32 comma 2) è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, il Centro, a sua volta, è obbligato alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.

ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE

Il Centro comunicherà al 30 di giugno e al 31 di dicembre, alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno del Centro con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto. A margine dei nominativi dovrà essere indicato il codice fiscale di ognuno. Inoltre, l'Azienda si riserva di comunicare le modalità e le caratteristiche dell'elenco da inviare. Qualora non sia rispettata tale scadenza saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

Art. 9 - INCOMPATIBILITA'

Il Centro si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.

Inoltre:

1. l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

Il Centro, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente.

La Struttura prende atto dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda svolta attraverso i medesimi poteri.

Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno del Centro devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. È fatto divieto al Centro di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 14.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi il Centro garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali del Centro, sono a carico del Centro che si impegna ad adeguare la struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 11 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno.

Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.

Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte del Centro.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dal Centro e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo il Centro metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto al Centro, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 12 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. Nelle more di maggiori indicazioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione di cui alla delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 l'Azienda si riserva di comunicare successivamente il CIG (Codice Identificativo Gara).

La Centro si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.

2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute al Centro, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Centro risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall'Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART 13 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso.

ART. 14 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Centro dovranno essere

comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all'Centro per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Centro dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all'Centro un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Centro intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Centro da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 - PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato 1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e Consorzio di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE

Nell'esecuzione delle prestazioni la Centro si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Centro o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

La Centro dovrà essere dotato di idonea copertura per la responsabilità civile per i danni arrecati a cose e/o persone, anche in caso di rivalsa da parte dell'Azienda con idoneo massimale, copertura da mantenere per almeno 10 anni

17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Centro è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nel Centro i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda aggiornato con deliberazione n. 91 del 30/01/2024 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente-disposizioni generali - atti generali”.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Prato.

ART. 19 – DECORRENZA e DURATA

La presente convenzione produce effetti dalla data dell'ultima firma digitale apposta e avrà scadenza il 31.12.2024.

Nelle more della sottoscrizione del accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi.

Alla scadenza del 31.12.2024, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile prorogare il contratto per ulteriori 6 mesi nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, così come stabilito dalla Legge 5 agosto 2022, n.118.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 20 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della gestione amministrativa il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato
- il Responsabile gestione, liquidazione e monitoraggio il Direttore SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato
- il Responsabile professionale il Direttore UFC SMIA/UFC SMA di Prato - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze o loro delegati

b) per la Centro: il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante dott.ssa Renza Sanesi.

ART. 21 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto, che consta di n. 12 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

Data dell'ultima firma digitale apposta 18/03/2024

per l'Azienda USL Toscana Centro

il Direttore SOS Procedure amministrative

privato accreditato

dott.ssa Biancarosa Volponi

firmato digitalmente

per la Centro Opera Santa Rita

il Rappresentante Legale

dott.ssa Renza Sanesi

firmato digitalmente